



CITTÀ di VENTIMIGLIA

Provincia di Imperia

Segretario Generale

ORDINANZA N° 190 DEL 12/09/2019

Prot. N. 39188 \ 2019 del 12/09/2019

Oggetto: UTILIZZO TEMPORANEO E PROVVISORIO DI PORZIONE (MQ. 3250 CIRCA) DI AREA DEMANIALE MARITTIMA (GOLENA) SITA A VALLE DELLA PASSERELLA SQUARCIAFICHI DA ADIBIRE A PARCHEGGIO NELLE ORE DIURNE E IN LIMITATI PERIODI DELL'ANNO.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- una porzione dell'area demaniale marittima di mq. 3.250 circa sita in sponda sinistra della foce del fiume Roja a valle della passerella Squarciafichi ed in prossimità dell'arenile, costituita da un ampio terrapieno in terra battuta (golena) e meglio individuata nell'allegata planimetria, è stata adibita, con limitazioni e precauzioni, per diverso tempo e più precisamente a decorrere dal 1970 al 2009 a parcheggio comunale e numerose manifestazioni tra le quali: Concorso Ippico, Torneo Box, Torneo Judo, Torneo di Calcio Femminile Italia-Francia;
- nell'ambito del procedimento diretto ad ottenere il rinnovo della concessione demaniale marittima in capo al Comune dell'area interessata, con nota del 11/11/2004 era stato richiesto all'allora competente Amministrazione Provinciale il rilascio del preventivo parere idraulico ai sensi del vigente Piano di Bacino che ha avuto esito negativo per il mantenimento anche del parcheggio di cui si discute;
- con propria ordinanza n. 398 adottata in data 30 dicembre 2004, il Sindaco del Comune di Ventimiglia aveva reso comunque accessibile il parcheggio alle autovetture richiamando una serie di limitazioni e precauzioni al fine di garantire comunque l'incolumità dei fruitori;
- con ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n. 43/2005 il Comune di Ventimiglia aveva richiesto l'annullamento del Provvedimento del Dirigente Settore Urbanistica n° 1252 del 22/12/2014 con il quale la Provincia di Imperia aveva respinto, sotto il profilo idraulico, l'istanza presentata dal Comune per il mantenimento del parcheggio in argomento, con esito negativo (Sentenza T.S.A.P. n. 65/2008);
- esito negativo ha avuto anche l'appello alle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione avverso la Sentenza succitata (Sentenza Corte di Cassazione R.G.N. 1571/Rep. 4881 – 2008);

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

TANTO PREMESSO;

PRESO ATTO che il quadro giuridico sopra evidenziato impone di motivare rigorosamente le ragioni che possano giustificare l'adozione di un nuovo provvedimento che consenta di riutilizzare seppure temporaneamente e provvisoriamente l'area in argomento e ritenuto, pertanto, di dover tener conto che:

- nuove intervenute ragioni di sicurezza pubblica impongono e richiedono di riorganizzare la gestione del mercato settimanale del venerdì ed in particolare è stato rappresentato dalla Polizia di Stato l'ineluttabile necessità di individuare un'unica area ben delimitata da destinare alla sosta dei mezzi (furgoni) degli ambulanti del venerdì al fine di agevolare e consentire il controllo antiterrorismo a tutela della pubblica incolumità;
- pur comprendendo le motivazioni che hanno sorretto il provvedimento che non ha consentito il mantenimento negli anni del parcheggio come richiesto, almeno per il tempo necessario alla definizione del procedimento diretto ad ottenere in capo al Comune la disponibilità delle aree oggetto di trattativa con Rete Ferroviaria Italiana, da utilizzarsi a parcheggio in attuazione delle vigenti previsioni urbanistiche e che farebbe venir meno la necessità cui è collegato il presente atto, non pare tuttavia possibile non tener conto che l'attuale gestione delle criticità meteorologiche si è evoluta significativamente e pertanto è oggi possibile con una tempestività e un'anticipata programmazione, al tempo immaginabile, gestire eventi meteo straordinari e ordinari;
- pare necessario altresì evidenziare che per l'utilizzo dell'area come programmato e nella parte dispositiva meglio dettagliata non è prevista e/o immaginata installazione di manufatti anche non qualificabili come volumi edilizi e/o sistemazione o occupazione alcuna che comporti la permanenza di persone e veicoli se non provvisoria, limitata e temporanea;
- l'utilizzo dell'area è programmato ed organizzato in maniera da non poter precludere o limitare in alcun modo la funzione naturale idraulica del sito quale invaso di emergenza per diluire la eventuale piena e ridurre così il rischio idrogeologico associato ancorché a memoria l'area non ha mai ricevuto le acque del fiume neanche durante gli eventi alluvionali più importanti e/o tantomeno è stata interessata da depositi di sedimenti trasportati in seguito ad una piena;

PRESO ATTO, altresì, e richiamato esplicitamente quanto disposto con l'Ordinanza, n. 230/2017 sulla osservanza delle norme di autoprotezione e salvaguardia della popolazione da adottarsi in relazione a situazioni di rischio e sospensione di attività quali il divieto di sosta in locali interrati e semi-interrati, in presenza di allerta arancione/rossa, il divieto di operare negli alvei dei fiumi e in aree potenzialmente soggette a dissesto idrogeologico, così come indicate nel piano di bacino nonché nelle tavole grafiche allegate al Piano di Protezione Civile;

PRESO ATTO, infine, delle specifiche misure di protezione civile e di tutela della pubblica incolumità da attuarsi in relazione agli stati di allerta Gialla/Arancione/Rossa diramati dalla Regione Liguria – Settore Protezione Civile e dal nuovo sistema di allertamento meteo nonché

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

delle procedure operative per la pianificazione a livello comunale di allertamento idrogeologico per piogge diffuse/temporali, con le quali sono state individuate le fasi operative di attenzione, di pre-allarme e di allarme;

EVIDENZIATO che con l'utilizzo delle nuove moderne tecnologie informatiche l'attività di sosta programmata nella predetta area potrà essere svolta garantendo un livello di sicurezza inimmaginabile dieci anni orsono, sempre e comunque tenendo conto delle possibili criticità connesse alla sua localizzazione a cui sono strettamente collegate le rigide modalità di utilizzo, atteso che si è consapevoli che per conoscenza scientifica gli eventi che interessano il nostro territorio non possono sempre essere previsti in maniera precisa sia per ora, luogo nonché intensità e portata;

VALUTATA attentamente anche per tutto quanto sopra evidenziato la concreta sostenibilità dell'atto proposto sulla base dei principi della prudenza e precauzione nonché del bilanciamento dei contrapposti interessi di promozione del territorio e della comunità che il Comune deve sostenere e la necessità di gestire attraverso l'adozione di atti ragionevoli la sicurezza pubblica e l'incolumità di persone e cose;

DATO ATTO che l'istruttoria del presente provvedimento, limitatamente agli aspetti di competenza, è stata svolta dal Responsabile del procedimento Dott. Antonino Germanotta, che ne ha verificato la regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'articolo 147 bis, primo comma, del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267;

VISTE le vigenti norme e in particolare:

- il D. Lgs. 267/2000;
- la L. 24/02/1992, n. 225 che individua le competenze del Comune e le attribuzioni del Sindaco in materia di protezione civile;
- la normativa regionale sulla gestione dell'emergenza;
- la procedura operativa comunale riguardante lo schema di allerta meteo per eventi di carattere idrogeologico/idraulico o nivologico (allerta Gialla, Arancione o Rossa);

Per quanto sopra,

ORDINA

L'area demaniale marittima meglio descritta in premessa per il tempo necessario ad acquisire la disponibilità delle aree dismesse da R.F.I. è adibita a parcheggio di veicoli con le modalità, limitazioni, precauzioni e i tempi in appresso indicati:

- nelle giornate di **venerdì** di ogni settimana coincidenti con lo svolgimento del mercato settimanale l'area è destinata alla sosta dei mezzi degli operatori del mercato, a decorrere dalle ore **05,00 alle ore 18,30**;
- nelle restanti giornate della settimana e limitatamente al periodo **1° aprile – 30 settembre** l'area è destinata alla sosta temporanea a pagamento di autovetture, dalle **ore 07,00 alle ore 20:00**;
- nei restanti mesi dell'anno l'utilizzo dell'area è sospesa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

La gestione dell'area sarà affidata all'attuale concessionario del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento ubicate nel territorio comunale di Ventimiglia con le modalità che saranno concordate con il perfezionamento del sotteso procedimento;

L'utilizzo dell'area è **sospeso** in caso di emanazione di allerta meteo Gialla, Arancione o Rossa, per eventi di carattere idrogeologico/idraulico, dalla validità e per tutta la durata dello stato di allerta.

Di dare atto che è stato avviato il procedimento per quantificare e corrispondere quanto eventualmente dovuto all'Agenzia del Demanio per l'occupazione temporanea e provvisoria dell'area interessata.

L'utilizzo dell'area è altresì **inibito** nelle ore notturne e/o al di fuori degli orari suindicati.

Di dare atto che una percentuale non inferiore al 50% delle entrate ricavate dalla conduzione dell'area, al netto delle spese necessarie per la sua gestione (guardiana, segnaletica, aggio, etc.) sarà destinata alla intensificazione della pulizia e manutenzione dell'alveo del fiume Roja, nella zona di competenza del comune di Ventimiglia, tratto foce – ponte Andrea Doria, (rif. nota Questura di Imperia, Commissariato di P.S. di Ventimiglia del 26/06/2019, n. prot. 0028708).

La presente Ordinanza ha efficacia immediata e cesserà nel momento in cui l'Amministrazione Comunale acquisirà la disponibilità delle aree dismesse dalle Ferrovie realisticamente programmata, per la fine del 2020.

AVVERTE

- **che** avverso la presente Ordinanza, a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e ii., chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. della Liguria;
- **che** in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. n. 285/1992, nel termine di 60 (sessanta) giorni può essere proposto ricorso al Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, da chi vi abbia interesse, con gli effetti e le procedure di cui all'art. 74 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada emanato con D.P.R. n. 495/1992.


Ventimiglia, 12/09/2019

Il Sindaco

Gaetano Scullino / INFOCERT SPA

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa**


Piazza della Libertà 3 – 18039 VENTIMIGLIA – Provincia di Imperia – Tel. 0184 2801 – Fax 0184 352581
Sito Internet: WWW.comune.ventimiglia.it – E-Mail Certificata: comune.ventimiglia@legalmail.it
P. IVA / C.F. : 00247210081



-  BASE CTR
-  LINEE DI RILIEVO 2017
-  PUNTI E LINEE DI RILIEVO agg.
-  ZONA FOCE DEL 29-07-2019

Collegio Provinciale
 Geometri e Geometri Laureati
 di Impiata
 Accademia Albo
 n. 1467
 il Tecnico
 (MANFREDINI Geom. Luca)

SCALA 1:1000



STUDIO TECNICO

MANFREDINI Geom. Luca

Via Hanbury n° 1 - 18039 Ventimiglia
 Tel. 0194/355211 - cell. 3478437909
 e-mail: geom.luca@manf.com



29/07/2019

ALLEGATO DUBBINANZA n° /2019